



Comune di Mandello del Lario (LC)
Determinazione n° 700/17-11-2021

STR. 5
Proposta n° 710/2021

OGGETTO: RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO /RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TAR PER LA LOMBARDIA - MILANO SEZ. I, N. 42/2021

Struttura n.5 - Servizi Amministrativi, legali e tributari.

Il Responsabile di Struttura

Visto il decreto sindacale n.13 del 01/06/2021 di nomina a Responsabile della Struttura V Servizi Amministrativi, legali e tributari;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 30/12/2020 avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2021";

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.147 del 03.11.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la costituzione in giudizio del Comune di Mandello Del Lario avanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Roma - avverso un ricorso in appello proposto dal Sig.[omissis] residente in [omissis] via[omissis] assistito e difeso dall' Avv. Ercole Romano del Foro di Milano con studio in Viale Bianca Maria n.23 Milano, per l'annullamento e/o riforma della sentenza del Tar Lombardia - Milano, Sezione I, n.42 depositata in data 8 gennaio 2021 resa nel giudizio R.G. n.1024/2012;

Visto il D.Lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), ed in particolare l'art. 17, secondo cui l'affidamento di incarico legale costituisce appalto di servizio e tenuto conto che l'incarico conferito ad hoc senza carattere di continuità o periodicità costituisce contratto di opera professionale di cui all'art. 2222 c.c. ed è sottoposto al regime dei contratti esclusi dell'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche ed è soggetto ai soli principi generali richiamati all'art. 4 del citato Codice;

Preso atto che in tema di affidamenti di incarichi legali sul singolo contenzioso appare irrilevante la diafrasi giurisprudenziale tra fiduciarità degli incarichi legali e obbligatorietà delle procedure previste dal Codice degli appalti in materia di affidamenti;

Vista da ultimo la dirimente pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 06/06/2019 in causa C264/2018 che, a riconferma dell'esclusione dei servizi legali dalla direttiva europea 2014/24 alla base del Codice dei Contratti, dal punto 35 al punto 42 afferma che tale esclusione non pregiudica gli obiettivi di piena concorrenza e di parità di trattamento in quanto tali servizi legali aventi ad oggetto la tutela degli interessi generali della collettività pubblica, non sono comparabili con gli altri servizi e pertanto << simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personæ tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza >> e << dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato>>;

Tenuto conto che dai principi generali di economicità ed efficacia del procedimento discende, nel caso di specie, la necessità di garantire la continuità difensiva in consequenzialità, avvalendosi del medesimo legale che ha difeso l'Ente nel giudizio di primo grado;

Ritenuto opportuno pertanto confermare quale legale di fiducia nel ricorso avanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Roma - l'avv. Fabio Pellicani con studio in via Luciano Manara, n.1 - Milano;

Dato atto che l'avvocato Fabio Pellicani si è dichiarato disponibile ad assistere e difendere l'Ente avanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Roma, avendo una conoscenza già acquisita della materia oggetto del contendere che possa garantire la migliore difesa possibile a tutela degli interessi dell'ente;

Preso atto che con nota prot. n.19745 del 12.11.2021 è stato presentato dal suddetto avvocato un preventivo di spesa di € 8.000,00 oltre accessori di legge spese generali 15%, cpa ed IVA (4% e 22%), per un totale di € 11.672,96;

Ritenuto che il preventivo di spesa sia proporzionale e congruo rispetto alla prestazione professionale richiesta;

Visto l'art.19 quaterdecies, co. 3, del d.l. 16.10.2017 n.148, conv. l. 4.12.2017 n.172 che stabilisce che la pubblica amministrazione “garantisce il principio dell'equo compenso”, nel rapporto con la generalità dei professionisti;

Visto l'art. 13 bis della legge professionale forense n. 247/2012 che stabilisce che l'equo compenso è quello “conforme” ai parametri ed il d.m. 10.3.2014 n.55, quale modificato dal d.m. 8.3.2018 n.37, disciplina i parametri prevedendo in particolare l'inderogabilità dei minimi come espressamente riconosciuto anche nelle stesse linee guida ANAC n.12/2018, in particolare laddove si afferma che le amministrazioni “sono tenute ad accertare la congruità e l'equità del compenso, nel rispetto dei parametri stabiliti da ultimo con decreto ministeriale 8 marzo 2018, n.37”, e che il risparmio di spesa non è il criterio di guida nella scelta che deve compiere l'amministrazione”;

Dato atto che occorre quindi formalizzare l'affidamento dell'incarico di che trattasi, rilevando quanto segue:

- il presente atto assume anche il valore di determinazione a contrattare ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, atteso che tutti gli elementi ivi richiesti sono tutti illustrati sopra;

- detto incarico non rientra nelle limitazioni ai conferimenti di incarichi di consulenze esterne (previsti dal legislatore cfr. art. 1 comma 42 della Legge n. 311/2004, successivamente innovato con la legge n. 266/2005 e da ultimo, gli artt. 27, 32 e 34 del D.L.n.223/2006 , e da orientamenti giurisprudenziali, per tutte “le linee guida per l'attuazione dell'articolo 1 comma 173 della legge n. 266 del 2005 nei confronti delle Regioni e degli enti locali” approvate con deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 4/AUT/2006 del 17/02/2006) atteso che trattasi di un incarico previsto per legge, non avendo al proprio interno il Comune istituito l'Avvocatura, e nemmeno, rientra nella tipologia di atti di cui al comma 173 della legge n. 266/2005, da dover inviare alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

Ritenuto di provvedere in merito;

Considerato che il servizio dovrà avvenire entro l'esercizio finanziario 2021 e che pertanto l'obbligazione derivante dal presente impegno è da considerarsi pienamente esigibile e quindi imputabile all'esercizio finanziario 2021;

Preso atto che, in relazione a quanto disposto dall'art. 4, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 231 del 9/10/2002 come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs. m. 192 del 9/11/2012, il termine di pagamento della fattura indicato dal legale in sede di preventivo è fissato a 30 giorni dal ricevimento della stessa e, pertanto, il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire nel rispetto di tale termine;

Dato atto che, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, il presente impegno deve essere pubblicato nella sezione “Amministrazione aperta” del sito istituzionale dell'Ente in quanto l'oggetto rientra nella casistica prevista;

Visto l'art. 1, comma 629, della Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di stabilità 2015) con il quale al D.P.R. 633/1972, è stato aggiunto l'art. 17-ter che dispone:

“1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché' dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2.Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito”;

Dato atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione legge 190/2012 approvato con deliberazione n. 21 del 05.02.2020;

Visti e richiamati:

- La direttiva 2014/24UE sugli appalti pubblici, in particolare l'art.10, lett d), i), ii) e v);
- L'art.17, comma 1, lett.d), n.1) del D.Lgs. 18.4.2016, n.50, “Codice dei contratti pubblici”;
- L'art.4 del D.L.gs. 18.4.2016, n.50, “Principi generali all'affidamento di contratti pubblici esclusi”;
- D.Lgs.14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
- Legge 6 novembre 2012, n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Le Linee guida n.12 su “L'affidamento dei servizi legali” approvate dall'ANAC con delibera n.907 del 24.10.2018;
- Viste le determinazioni dell'Autorità n.4 del 10 ottobre 2012, n.1 del 16 maggio 2012, n.1 del 12 gennaio 2010, n. 303 del 1 aprile 2020;
- La sentenza della Corte di Giustizia europea, Sez. V, 6.6.2019 n. C-264/18;
- La delibera n.303 del 1 aprile 2020 dell'ANAC;
- L'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Accertata la propria competenza ed inteso dover determinare in ordine all'argomento in oggetto;

DETERMINA

1. Di conferire, per le motivazioni sopra indicate cui si opera integrale rinvio e in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.147 del 03.11.2021, all'avv. Fabio Pellicani con studio in via Luciano Manara, n.1 - Milano la rappresentanza e difesa del Comune avanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Roma - avverso un ricorso in appello proposto dal Sig.[omissis] residente in [omissis] via[omissis] assistito e difeso dall' Avv. Ercole romano del Foro di Milano con studio in Viale Bianca Maria n.23 Milano, per l'annullamento e/o riforma della sentenza del Tar Lombardia - Milano, Sezione I, n.42 depositata in data 8 gennaio 2021 resa nel giudizio R.G. n.1024/2012;
 2. Di impegnare la somma di € 8.000,00 oltre accessori di legge spese generali 15%, cpa ed IVA (4% e 22%), per un totale di € 11.672,96, a favore dell'avv. Fabio Pellicani con studio in via Luciano Manara, n.1 - Milano;
 3. Di imputare la complessiva spesa di € 11.672,96 al cap.124 “Spese per liti“ cod. SIOPE 1030211006 del Bilancio di Previsione 2021/23, allo stanziamento previsto per l'anno 2021 che presenta la necessaria disponibilità;
 4. Di provvedere alla formalizzazione dell'incarico professionale de quo con l'inoltro di copia del presente provvedimento al professionista designato;
 5. Di dare atto che il Sindaco pro - tempore del Comune di Mandello Del Lario, titolare del potere di rappresentanza, provvederà ad esercitare tale diritto conferendo la procura al legale incaricato avv. Fabio Pellicani;
 6. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
 7. Di dare atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione legge 190/2012 approvato con deliberazione n. 21 del 05.02.2020;
 8. Di dare atto che il mandato di pagamento verrà emesso nel rispetto di quanto indicato dall'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014, suddividendo l'imponibile a favore del creditore dall'IVA a favore dello Stato, secondo le indicazioni del decreto attuativo di prossima emissione;
 9. Di provvedere alla liquidazione ed al pagamento della spesa suddetta previo riscontro della regolarità delle forniture e delle prestazioni ad esse connesse ed all'acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva del fornitore;
 10. Di dare atto che si procederà al pagamento delle fatture di cui alla presente determinazione sul conto corrente dedicato indicato dal legale;
 11. Di dare atto che sul mandato di pagamento dovrà essere indicato il CIG n: ZB833F08A4
 12. Di dare atto che il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa
- Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 maggio 2005 n.82 e norme collegate 3/4

- l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto di investimento pubblico;
13. Di dare atto che in relazione a quanto disposto dall'art. 4, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 231 del 9/10/2002 come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 192 del 9/11/2012, il termine di pagamento della prestazione indicato dal legale in sede di preventivo è fissato a 30 giorni dal ricevimento della fattura e, pertanto, il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire nel rispetto di tale termine;
 14. Di dare atto che l'adempimento della prestazione dovrà avvenire entro l'esercizio finanziario 2021;
 15. Di dare atto che la modalità di scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36 c.2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016;
 16. Di dare atto che, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, il presente impegno deve essere pubblicato nella sezione "Amministrazione aperta" del sito istituzionale dell'Ente in quanto l'oggetto rientra nella casistica prevista;
 17. Di attestare, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, che l'assunzione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 18. Di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischi di interferenza in quanto non rilevati;
 19. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile della Struttura IV – Ragioneria e Contabilità – per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 20. Di dare atto che, per il presente provvedimento, non ricorre l'obbligo di trasmissione alla Sezione Regionale per la Lombardia della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173, della Legge n. 266/2005, in quanto la spesa non rientra nelle fattispecie per le quali è previsto l'invio;
 21. Di provvedere alla pubblicazione della presente determina all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

Mandello del Lario, li 17-11-2021

Il responsabile di Struttura
GALLO MARIA GIUSEPPINA



Proposta di DETERMINAZIONE n. 710 DEL 2021

STR. 5

**OGGETTO: RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO /RIFORMA
DELLA SENTENZA DEL TAR PER LA LOMBARDIA - MILANO SEZ. I, N. 42/2021**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Visto, si attesta in relazione alla proposta di DETERMINAZIONE n. 710 del 2021, la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa imputata al/ai capitolo/i sotto indicato/i. Attesta, altresì, in vigenza di esercizio provvisorio, il mantenimento degli equilibri di bilancio con riferimento all'esercizio corrente.

☒	☐
Favorevole	Contrario

Capitolo	Bilancio	Impegno	Importo Impegno
124	2021	1590	11.672,96

Mandello del Lario, li 17-11-2021

II RESPONSABILE DI STRUTTURA
Dott. Vitali Enrico

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 maggio 2005 n.82 e norme collegate



Determinazione n° 700/2021

STRUTTURA V - Servizi Amministrativi, Legali e Tributari

OGGETTO: RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO /RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TAR PER LA LOMBARDIA - MILANO SEZ. I, N. 42/2021

Il sottoscritto certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 17-11-2021 per giorni quindici consecutivi.

Mandello del Lario, li 17-11-2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate